

LAVORO E PREVIDENZA

Le aliquote per l'anno 2019 alla Gestione Separata Inps

di Luca Mambrin

Nella recente [circolare n. 19/2019](#) l'Inps ha reso note le aliquote contributive da applicare per l'anno 2019 agli iscritti alla Gestione Separata Inps.

Collaboratori e figure assimilate:

- l'[articolo 2, comma 57, L. 92/2012](#) ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#) (quali ad esempio i **collaboratori coordinati e continuativi**, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, i **lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26, ecc.) l'aliquota contributiva e di computo, invariata rispetto allo scorso anno, è, per **l'anno 2019, pari al 33%**;
- la **L. 81/2017** recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*" ha previsto che, a decorrere dal **1° luglio 2017**, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, **non pensionati e privi di partita Iva**, è dovuta **un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%**.

La **circolare Inps 19/2019** ha precisato poi che tale aliquota si aggiunge a quelle già attualmente in vigore pari allo:

- **0,50%**, stabilita dall'[articolo 59, comma 16, L. 449/1997](#) (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- **0,22%**, disposta dall'[articolo 7 D.M. 12.07.2007](#), in attuazione di quanto previsto dal [comma 791 L. 296/2006](#).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2019 è stabilita al 24%**.

Professionisti:

- l'[articolo 1, comma 165, Legge di Stabilità 2017](#) (**232/2016**) ha disposto che, a

decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, **l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%**;

- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo **0,72%** (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie **l'aliquota, per il 2019, è stabilita al 24%**.

Pertanto, le **aliquote** dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2019** sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

Aliquota 2019

25,72%

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Collaboratori e figure assimilate

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Aliquota 2019

34,23%

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito, che, per l'anno 2019, è stato fissato ad euro 102.543**, mentre il **reddito minimale** per l'**accredito contributivo** ammonta ad euro 15.878.

Si ricorda infine che, come disposto dall'[articolo 51 Tuir](#), le somme corrisposte entro il **12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato).

Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all'[articolo 50](#),

[comma 1, lett. c-bis, Tuir](#), i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il **31 dicembre 2018** e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno d'imposta 2018 (**24%** per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria, **32,72%** per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1° luglio 2017, **33,23%** per i soggetti obbligati anche ad aliquota DIS-COLL).

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)